



## **REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI**

**TITOLO PRIMO**  
**(principi fondamentali)**

**TITOLO SECONDO**  
**(controlli di natura ispettiva)**

**TITOLO TERZO**  
**(aspetti procedurali ed effetti dell'attività di controllo)**

**TITOLO QUARTO**  
**(Controllo gestionale e contabile sulle società, enti ed organismi partecipati)**

# TITOLO PRIMO

## (principi fondamentali)

### Art. 1 (oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Terni nei confronti delle Società ed Enti partecipati o/anche soggetti gestori di pubblici servizi e/o di pubblici servizi locali, nell'ambito dei generali poteri autoritativi e della specifica potestà normativa conferita all'Ente locale dall'ordinamento giuridico.
2. L'attività di vigilanza e controllo si configura quale funzione di diritto pubblico secondo quanto previsto dal presente Regolamento e come tale è esercitabile nei confronti di qualunque soggetto partecipato o/anche gestore di pubblici servizi e/o di pubblici servizi locali ovvero di impianti e dotazioni strumentali di proprietà.
3. Le finalità connesse alle predette attività trovano fondamento nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa dell'Ente ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria dei cittadini nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale;
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del TUEL 267/2000 il Consiglio Comunale è l'Organo di riferimento per l'indirizzo e il controllo politico-amministrativo nei confronti delle società partecipate in particolare per le attività relative all'organizzazione dei pubblici servizi alla costituzione di Istituzioni ed Aziende Speciali, alla concessione di pubblici servizi, alla partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, agli indirizzi da osservare da parte delle Aziende Pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

### Art. 2 (fonte dei poteri di vigilanza e controllo)

1. L'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 1 trova anche fondamento nei principi generali dell'ordinamento che pongono, in capo alla Pubblica Amministrazione competente, l'obbligo di garantire, mediante l'esercizio dei poteri di cui è dotata, il diritto dei cittadini di accedere ai pubblici servizi locali, la cui erogazione dovrà avvenire con modalità che ne promuovano ed assicurino il miglioramento degli standards qualitativi e della fruibilità da parte del cittadino-utente, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di «carta dei servizi pubblici».
2. Tali poteri trovano legittimazione altresì negli artt. 147 e 147/quarter del Dlgs 18.8.2000 n. 267 come da innovazione normativa introdotta dal DL 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213.

### Art. 3 (titolarità della funzione ed esercizio del pubblico servizio)

1. Il Comune è anche titolare di specifiche funzioni nel campo dei servizi pubblici, come individuati dalle vigenti disposizioni normative, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 T.U.E.L.).
2. L'azione dell'Ente nei settori dei servizi pubblici si ispira ai principi codificati dalla normativa di settore, vigente sia a livello nazionale che europeo. Da ciò consegue la necessità di garantire opportuna separazione giuridica ed economica tra attività gestionale/erogativa del servizio e titolarità della funzione.
3. L'esercizio della pubblica funzione, laddove i servizi siano esternalizzati, si esplica attraverso l'attivazione di un sistema di controllo quali-quantitativo e strategico, come definito dal presente Regolamento, atto a verificare la costante rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi di fondo che il Comune connette all'esercizio della funzione medesima, nonché alla coerenza dell'attività del gestore agli elementi strutturanti la «missione» dell'Ente, nel definito contesto normativo e socio-economico.
4. Per quanto attiene ai servizi pubblici gestiti in forma esternalizzata il Comune attribuisce l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi alla Direzione individuata dal Modello Organizzativo come responsabile per competenza ( di seguito denominata Direzione di riferimento) e alla articolazione organizzativa denominata «Team Aziende Pubbliche ». Tale attività dovrà essere svolta d'intesa con le Direzioni responsabili per i singoli Contratti di Servizio ( di seguito denominate Direzioni affidanti).

### Art. 4 (contratto di servizio)

1. Il contratto di servizio rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti

giuridici, di diritto privato, tra l'Ente titolare della pubblica funzione ed i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi di cui all' art. 113 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Esso si configura come negozio giuridico bilaterale, a prestazioni corrispettive ed oggetto pubblicistico e presuppone tutti gli atti amministrativi, adottati dai competenti organi dirigenziali comunali, che presiedono all'affidamento del servizio pubblico locale.

2. Al contratto di servizio si applicano, in quanto non derogate da specifiche disposizioni di legge o statutarie e nel rispetto del presente Regolamento, le previsioni civilistiche in materia di contratti e di patti parasociali, nonché le normative pubblicistiche in materia di caducazione degli atti presupposti e di conseguente risoluzione «ipso iure» del contratto medesimo, come meglio specificato al successivo art. 13.
3. Il contratto di servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso dovrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali «clausole penali», da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.).
4. Lo schema di contratto di servizio, nel caso di affidamento “in house providing” redatto in conformità alle specifiche di cui ai commi precedenti, dovrà prevedere, oltre a quanto previsto per disposizione di Legge, l'applicazione di regole univoche per quanto riguarda la rendicontazione delle attività svolte che dovranno essere sottoposte a controllo semestrale da parte delle Direzioni affidanti. Per i contratti di servizio diversi da quelli oggetto di affidamento “in house providing” da redigersi secondo le previsioni di legge e secondo i principi sopra indicati il monitoraggio avviene con cadenza semestrale.
5. La durata del contratto non potrà comunque eccedere quella del corrispondente affidamento del servizio, come deliberato con l'atto amministrativo presupposto. Qualora, nel corso della vigenza del contratto, intervengano mutamenti del quadro normativo di riferimento, inerenti la pubblica funzione cui il servizio è connesso tali da inficiare gli elementi essenziali del contratto, l'Ente potrà attivare la procedura di modifica unilaterale, quando questa non risulti possibile o comunque non vi sia l'accettazione della controparte, ciò configurerà causa legittima di anticipata risoluzione del medesimo. I dirigenti delle Direzioni affidanti i singoli contratti di servizio restano gli unici responsabili della esecuzione dei medesimi e della corretta applicazione delle disposizioni in materia di rendicontazione delle attività svolte dalle Aziende affidate e comunicano alla Direzione di riferimento i risultati complessivi del controllo eseguito dopo aver validato i dati di dettaglio oggetto di interesse.
6. Qualora, come conseguenza delle attività di vigilanza e controllo previste nel presente Regolamento, si evidenzino comprovate e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal contratto ovvero inottemperanza o inerzia da parte dei competenti Organi societari del soggetto gestore rispetto alle segnalazioni e/o richieste di ripristino degli standards codificati, si configureranno le condizioni di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, di cui all'art. 1453 del codice civile, ferma restando la conseguente applicabilità del successivo art. 13, se ne ricorrono i presupposti.
7. Ad ogni Contratto di servizio si applicano le disposizioni di cui alla Legge finanziaria 2008 – legge 24 12 2007 n. 244 - art. 2 comma 461. “Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
  - a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
  - b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
  - c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
  - d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
  - e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi, tra Comune, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori, nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
  - f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.
8. L'acquisizione dei dati significativi dei contratti di servizio in essere sarà garantita attraverso idoneo programma informatico in grado di assicurare nel contempo l'aggiornamento delle segnalazioni relative alle loro estensioni o

modifiche. L'inserimento nel programma dei dati compete alle direzioni affidanti .

**Art. 5**  
(carta dei servizi)

1. La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico.
2. La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura del soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio. Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti.
3. La carta dei servizi, di norma approntata nel termine massimo stabilito dal contratto di servizio, salvo che specifiche disposizioni non prevedano termini diversi, sarà soggetta a periodica revisione, con modalità e tempi da individuarsi nella carta medesima qualora non direttamente stabiliti da singole norme di settore o dal contratto di servizio.
4. Una volta approvata da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la predispone, la carta dei servizi sarà trasmessa al Comune per la necessaria presa d'atto da parte della Direzione affidante, che potrà richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti. In tal caso la proposta di modificazioni e/o integrazioni dovrà essere recepita dal soggetto gestore nel termine massimo di 30 giorni.
5. Laddove nulla vi osti - ovvero laddove la carta dei servizi faccia riferimento a schemi tipo previsti da specifiche norme di settore - il documento potrà essere approvato contestualmente allo schema di contratto di servizio, del quale potrà altresì costituire un autonomo allegato.

**TITOLO SECONDO**  
(controlli di natura ispettiva)

**Art. 6**  
(attività di vigilanza e controllo)

1. L'attività di vigilanza e controllo, da parte dell'Ente titolare della funzione, si espleta mediante poteri ispettivi e poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti. I primi comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'Organo amministrativo della società o dell'azienda; i secondi vengono invece esercitati mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti, rivolta all'Organo amministrativo del soggetto gestore.
2. L'esercizio dei predetti poteri ha natura amministrativa ed è disciplinato dalle norme del presente Regolamento ovvero da specifiche disposizioni di legge, quando previsto. L'attività di vigilanza e controllo è condotta dalla Direzione di riferimento mediante personale dotato di idonea qualificazione e munito di delega, generale o speciale, all'uopo rilasciata dal Dirigente. Tale personale potrà essere affiancato, in funzione collaborativa e di supporto, da altro personale del Comune in possesso di adeguata specifica competenza. Il personale incaricato dell'attività di vigilanza e controllo dovrà essere sottoposto dall'Ente a formazione continua.
3. L'esercizio dei poteri di cui al comma 1 dovrà svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento e non potrà dar luogo ad indebite ingerenze del Comune nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo, di competenza degli Organi societari del soggetto gestore.
4. L'attività di vigilanza e controllo disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del codice civile. L'attività di controllo del Comune sulle Organizzazioni partecipate da una pluralità di Enti pubblici, dalla Regione, o da soci privati, è, normalmente, preceduta da concertazione con gli altri soci; nel caso gli altri soci siano anche o solo altri enti pubblici, si può preventivamente stipulare apposita Convenzione ex art. 30 Dlgs 267/2000 secondo lo schema allegato alla presente deliberazione "Convenzione per il Controllo analogo". La mancata concertazione e/o la mancata convenzione di cui al periodo precedente non esimono, comunque, il Comune dal potere/dovere di esercitare il controllo nelle forme previste dal presente Regolamento.

**Art. 7**

(valenza e limiti del controllo ispettivo)

1. L'attività di cui al precedente art. 6 si configura come aggiuntiva e non si sostituisce né interferisce con la valenza e la portata generale del sistema informativo permanente che sarà attivato nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa i più salienti accadimenti delle società. Il Dirigente della Direzione di riferimento può attivare autonomamente iniziative di vigilanza e controllo sulle società.
2. I controlli sugli Organismi partecipati diversi dalle società (Consorzi, Enti partecipati, Fondazioni, associazioni, ed ogni altro sodalizio comunque denominato) vengono esercitati dai Dirigenti delle Direzioni comunali interessate.

Art. 8

(vigilanza mediante richiesta di rapporti)

1. La Direzione di riferimento e le Direzioni affidanti possono richiedere, con le modalità di cui al successivo art. 11 e nei limiti di cui ai commi successivi, la redazione di specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate.
2. Il rapporto potrà riguardare sia una pluralità di decisioni assunte dall'Organo amministrativo del soggetto gestore e/o di accadimenti gestionali ad esse conseguenti o collaterali, sia singoli fatti di gestione o decisioni che, anche mediante una ripercussione sui complessivi equilibri economico-finanziari e patrimoniali dell'azienda, abbiano determinato - ovvero siano potenzialmente in grado di determinare - effetti pregiudizievoli.
3. L'Organo amministrativo, una volta ricevuta la richiesta di rapporto con le modalità previste dal presente Regolamento, dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare all'Ufficio precedente in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi. Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
4. L'inottemperanza da parte dell'Organo Amministrativo alle richieste avanzate ai sensi del presente art. costituirà giusta causa di revoca secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 9

(vigilanza mediante esibizioni documentali)

1. La Direzione di riferimento e le Direzioni affidanti, con le modalità di cui al successivo art. 11, potranno richiedere ai competenti Organi Amministrativi delle partecipate la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di gestione ordinaria sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie.
2. Le esibizioni documentali di cui al comma 1 potranno essere soddisfatte sia mediante rilascio di copia fotostatica dei documenti richiesti, sia mediante trasmissione degli stessi con i mezzi informatici consentiti dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo all'uso della Posta Elettronica Certificata PEC. La richiesta dell'Ufficio precedente dovrà essere soddisfatta senza ritardo e comunque non oltre sette giorni feriali dal momento in cui la medesima è pervenuta al soggetto gestore.
3. E' in ogni caso fatto salvo lo speciale diritto d'accesso ai documenti amministrativi, con le modalità e nei termini codificati dagli artt. 22 e 23 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e dei regolamenti governativi di attuazione.
4. E' altresì fatto salvo lo speciale diritto d'accesso da parte dei Consiglieri Comunali, nelle modalità e nei termini codificati dal TUEL 267/2000, con particolare riferimento all'art. 43 comma 2.

Art. 10

(vigilanza mediante visite ispettive)

1. La Direzione di riferimento e le Direzioni affidanti con le modalità di cui al successivo art. 11, possono richiedere ai competenti Organi societari delle partecipate, autorizzazione ad effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove esse operano. La visita ispettiva potrà consistere sia in mere attività di colloquio e richiesta, verbale o scritta, di precisazioni, dati ed informazioni nei confronti degli Organi societari e/o direzionali del soggetto gestore, sia nell'accesso fisico ai luoghi di produzione e/o erogazione dei servizi medesimi. La visita ispettiva dovrà essere motivata dalla necessità di acquisire e verificare direttamente dati, elementi, operazioni e modalità tecnico-pratiche o gestionali inerenti l'espletamento dell'attività di produzione ed erogazione del servizio pubblico esternalizzato, non diversamente acquisibili per mezzo delle attività di cui agli artt. 8 e 9.
2. Alla visita ispettiva, effettuata a cura della Direzione precedente per mezzo di personale dotato dei requisiti di cui al precedente art. 6, comma 2, collaborerà ed assisterà uno o più rappresentanti degli Organi societari della partecipata, coadiuvati da eventuale personale dipendente. La visita ispettiva dovrà essere concordata tra le parti

quanto a luoghi, tempi e modalità e dovrà essere preceduta da specifica richiesta nella quale siano analiticamente motivate le ragioni che la giustificano a norma del comma 1 ed indicati sommariamente luoghi e tempi per l'effettuazione della visita medesima.

3. Il competente Organo della partecipata, ricevuta la richiesta di visita ispettiva, dovrà contattare la Direzione procedente nel termine massimo di cinque giorni feriali, al fine di attivare la procedura di consultazione di cui al comma 2, allo scopo di individuare luoghi, tempi e modalità di effettuazione della visita stessa. In caso di disaccordo tra le parti, con conseguente impossibilità di procedere all'attività di controllo, l'Ufficio procedente relazionerà agli Organi dell'Ente.

## TITOLO TERZO

### (aspetti procedurali ed effetti dell'attività di controllo)

#### Art. 11

(esercizio delle attività di vigilanza e controllo)

1. L'esercizio delle attività di vigilanza e controllo di cui al Titolo secondo del presente Regolamento è subordinato ad una specifica procedura di richiesta ai competenti Organi della partecipata, da parte della Direzione procedente, da espletarsi con le modalità di seguito specificate:
  - a) la richiesta di rapporto all'Organo amministrativo, di cui all'art. 8, dovrà essere inoltrata in forma scritta ed indirizzata al Legale rappresentante della società partecipata. La trasmissione potrà avvenire a mezzo del servizio postale ovvero ancora con una delle modalità ammesse dal D.P.R. 445/2000, PEC inclusa a condizione che sia comunque possibile dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario. La richiesta dovrà contenere i necessari richiami ai presupposti di diritto e di fatto che la motivano in relazione alle previsioni contenute nel presente Regolamento, nonché un'indicazione sufficientemente analitica dei fatti indicati al comma 2 dell'art. 8, per i quali il rapporto viene richiesto, segnalando altresì la tipologia dei possibili effetti sfavorevoli sui risultati della gestione economico/patrimoniale. Nella richiesta saranno inoltre precisate le modalità ed i termini che la Direzione procedente prospetta ai fini della trasmissione del rapporto medesimo. Qualora il termine prospettato dalla Direzione procedente non sia ritenuto congruo in relazione al rapporto da produrre, la partecipata si attiverà al fine di concordare un termine diverso, sempre nel rispetto di quello di cui all'art. 8, comma 3, che dovrà ritenersi comunque inderogabile.
  - b) la richiesta di esibizioni documentali, di cui all'art. 9, dovrà essere inoltrata in forma scritta ed indirizzata al Legale rappresentante della partecipata. La trasmissione potrà avvenire a mezzo del servizio postale ovvero ancora con una delle modalità ammesse dal D.P.R. 445/2000, PEC inclusa a condizione che sia comunque possibile dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario. La richiesta dovrà contenere i necessari richiami ai presupposti di diritto e di fatto che la motivano in relazione alle previsioni contenute nel presente Regolamento, nonché un'indicazione dei fatti ed elementi indicati al comma 1 dell'art. 9, rispetto ai quali viene richiesta la trasmissione di atti e/o documenti. Nella richiesta saranno inoltre precisate le modalità ed i tempi che la Direzione procedente prospetta ai fini del soddisfacimento della richiesta, tenuto conto del termine inderogabile di cui all'art. 9, comma 2.
  - c) la richiesta di autorizzazione a visita ispettiva, di cui all'art. 10, dovrà essere inoltrata in forma scritta ed indirizzata al Legale rappresentante della partecipata. La trasmissione potrà avvenire a mezzo del servizio postale ovvero ancora con una delle modalità ammesse dal D.P.R. 445/2000 PEC inclusa, a condizione che sia comunque possibile dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario. La richiesta dovrà contenere i necessari richiami ai presupposti di diritto e di fatto che la motivano in relazione alle previsioni contenute nel presente Regolamento, nonché la specifica indicazione della sede sociale o amministrativa ovvero delle altre sedi rispetto alle quali si richiede la visita ispettiva. Detta richiesta dovrà inoltre precisare le motivazioni che determinano la necessità di acquisizione e verifica diretta di dati, elementi, operazioni e modalità tecnico-pratiche o gestionali, non diversamente acquisibili per mezzo delle attività di cui agli artt. 8 e 9. Nella richiesta saranno inoltre precisate le generalità e la categoria del personale della Direzione procedente delegato ad effettuare la visita ispettiva, nonché le modalità ed i termini prospettati ai fini della visita stessa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 10, commi 2 e 3.
2. Delle operazioni compiute durante l'attività di vigilanza e controllo di cui agli artt. da 8 a 10 del presente Regolamento, nonché del rispetto delle procedure previste dal comma 1, dovrà essere dato conto mediante sommario processo verbale, da redigersi a cura del personale della Direzione procedente incaricato della verifica, dal quale dovranno altresì constare le generalità dei soggetti intervenuti in nome e per conto del gestore. Detto verbale, sottoscritto dai rappresentanti delle parti intervenute, verrà successivamente trasmesso anche al soggetto gestore.
3. A seguito delle operazioni di controllo attuate nei confronti della società partecipata, la Direzione procedente relazionerà dettagliatamente in ordine ai riscontri acquisiti ed agli elementi dedotti, al fine di analizzare opportunamente la situazione inerente aspetti decisionali, strategici, gestionali posti in essere dalla società partecipata, che abbiano pregiudicato o che possano comunque pregiudicare l'assetto finanziario, economico e patrimoniale della stessa, evidenziando altresì ogni utile ed idoneo suggerimento e/o decisione strategico-gestionale.

4. La relazione predisposta sarà trasmessa al Sindaco ed all'Assessore delegato, per gli adempimenti di competenza in base all'art. 147-quater del Dgls 267/2000; Il Sindaco la comunicherà al Presidente del Consiglio Comunale (ovvero della diversa struttura collegiale a ciò preposta, in seno all'organo consiliare), per le finalità di cui all'art. 42, comma 2, lettera g) e comma 3 del d. Lgs. 267/2000 ed al Responsabile della struttura organizzativa di livello superiore, se esistente, per le eventuali conseguenti determinazioni, nonché al Presidente dell'Organo di revisione economico-finanziario dell'Ente, qualora il contenuto della relazione medesima attenga alle materie di cui all'art. 239, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Un estratto della relazione, contenente i suggerimenti e/o le decisioni strategico-gestionali ritenute idonee a ripristinare le ottimali condizioni di funzionamento della società partecipata, saranno altresì inviate all'Organo amministrativo del soggetto gestore per le eventuali determinazioni di competenza. La relazione, congiuntamente a tutti gli altri atti, dati ed elementi necessari ed opportuni, costituirà elemento utile al fine della predisposizione ed approvazione del Bilancio consolidato da parte del Consiglio Comunale, come previsto dal già citato art. 147 quater, comma 4 del TUEL 267/2000. Il Dirigente della Direzione di riferimento, anche con il supporto tecnico dell'articolazione organizzativa "Team Aziende pubbliche", trasmette semestralmente al Sindaco una proposta di referto, al fine di consentire allo stesso la trasmissione semestrale del referto alla Corte dei Conti, avvalendosi del Direttore Generale (o, ove non previsto, dal Segretario Generale) come previsto dall'art. 148 comma 1 del TUEL 267/2000.
5. Le procedure di vigilanza e controllo previste dal titolo secondo del presente Regolamento potranno essere attivate sia d'ufficio sia per effetto di specifica segnalazione proveniente da Organi dell'Ente ovvero da cittadini, singoli od associati, rispetto ai quali sussista specifica legittimazione attiva. Della determinazione adottata la Direzione procedente provvederà a dare comunicazione in forma scritta al soggetto che ha prodotto la segnalazione.

#### Art. 12

(segnalazione all'Organo politico)

1. Allorquando la Direzione procedente abbia rilevato, nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento, elementi certi dai quali si possa evincere il fondato sospetto della commissione di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri connessi alle loro funzioni da parte dell'Organo amministrativo e/o dell'Organo di controllo, la relazione di cui all'art. 11, commi 2 e 3 conterrà una specifica segnalazione in tal senso al competente organo politico del Comune, al fine di attivare l'eventuale denuncia prevista dall'art. 2409 del codice civile ovvero da eventuali specifiche leggi di settore.

#### Art. 13

(revoca dell'affidamento)

1. Qualora la società partecipata sia gestore di servizio pubblico e la Direzione di riferimento abbia rilevato, nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Regolamento, gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore in materia di conseguimento degli standard di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, come codificati nel contratto di servizio e/o nella carta dei servizi, tali da configurare una evidente e diretta impossibilità di perseguimento delle finalità connesse all'esercizio della pubblica funzione ed alla «missione» del Comune in materia di erogazione degli stessi, si potranno configurare i presupposti per la revoca dell'atto di affidamento del servizio.
2. In tal caso la Direzione procedente ai sensi del precedente comma 1 provvederà a notificare al Presidente dell'Organo amministrativo del soggetto gestore apposito atto di diffida, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, adottata d'iniziativa ovvero su proposta della Giunta, nel quale verrà individuato un termine perentorio entro il quale il gestore dovrà provvedere a ripristinare le condizioni quali quantitative di produzione/erogazione del servizio previste dagli standard codificati nel contratto e nella carta dei servizi specificando che, in difetto, verrà attivata la procedura per la revoca dell'affidamento del servizio.
3. Laddove si ravvisi la necessità di un intervento urgente ed improrogabile, giustificato dal fondato pericolo di eventuali ed immediati danni al Comune e/o all'utenza, ovvero quando si configurino ipotesi di indebita interruzione/sospensione del pubblico servizio, ancorché di rilevanza non penale, l'atto di diffida di cui al precedente comma 2 potrà essere adottato direttamente dal Dirigente della Direzione procedente, previa conforme deliberazione della Giunta, con obbligo di immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, che ne riferisce all'Organo consiliare nella prima seduta successiva.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 il Dirigente della Direzione procedente riferisce al Presidente del Consiglio Comunale, ed al Sindaco che provvederanno, di concerto, a rimettere la decisione di revoca dell'affidamento, con conseguente risoluzione «ipso iure» del contratto di servizio, al Consiglio Comunale.

## TITOLO QUARTO

# (controllo gestionale e contabile sulle società, enti ed organismi partecipati)

## Art. 14

(finalità dei controlli sulle società partecipate non quotate)

1. Le finalità del controllo sulle società partecipate non quotate sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società.

## Art. 15

(oggetto dei controlli sulle società partecipate non quotate)

1. Il Consiglio Comunale definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società non quotate partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi e a tal fine è posta a carico della Direzione di riferimento l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato alla realizzazione dei controlli.
2. Il Comune effettua il monitoraggio periodico semestrale sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
3. Le tipologie dei controlli sulle società partecipate sono le seguenti:
  - controllo societario:
    - monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
    - monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni;
    - monitoraggio del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla Legge;
  - controllo sull'efficienza gestionale:
    - monitoraggio del bilancio di previsione;
    - monitoraggio periodico sullo stato di attuazione del bilancio di previsione e analisi dei relativi scostamenti;
    - monitoraggio del bilancio consuntivo attraverso l'analisi dello scostamento col bilancio di previsione e l'analisi degli indici e dei flussi.
  - controllo sull'efficacia gestionale:
    - definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società non quotate partecipate, dei contratti di servizio e degli impegni qualitativi anche attraverso eventuali carte di servizio
    - monitoraggio periodico e finale sullo stato di attuazione e raggiungimento degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche carte di servizio.

## Art. 16

(soggetti preposti ai controlli sulle società partecipate non quotate)

1. Alla Direzione di riferimento spettano i controlli generali di tipo societario e altresì quelli relativi agli impegni qualitativi assunti dalle società nei contratti di servizio;
2. Alle Direzione affidanti spetta invece il controllo gestionale sul rispetto dei contratti di servizio.

## Art. 17

(sistema di reportistica dei controlli sulle società partecipate non quotate)

1. La Direzione di riferimento, attraverso il Team Aziende Pubbliche, elabora rapporti semestrali, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi e altresì al Responsabile della struttura organizzativa di livello superiore, se esistente, ed al Segretario Generale.
2. I risultati complessivi della gestione del Comune e delle società non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale a termini di legge, individuando preventivamente il perimetro di consolidamento relativo alle società, ed altri enti od organismi partecipati.
3. Ai fini delle procedure di trasmissione dei report, anche ai fini di ottemperare a quanto previsto dall'art. 147 quater e 148 del TUEL 267/2000, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 4 che precede.

## Art. 18

(modalità e tempi dei controlli)



1. Le procedure per l'attuazione del controllo sulle società partecipate e la documentazione da ricevere, saranno disciplinate con successivo e specifico regolamento consiliare, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui al presente regolamento come indicato nell'allegato 3).

#### Art. 19

(controllo gestionale e contabile sugli enti ed organismi partecipati)

1. Il Consiglio Comunale definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere gli enti e gli organismi partecipati, secondo parametri qualitativi e quantitativi e a tal fine è posta a carico delle Direzioni responsabili della gestione di tali enti e organismi fornire le informazioni necessarie ad alimentare il sistema informativo di cui al precedente art. 15, comma 1.
2. Le disposizioni inerenti al bilancio consolidato si applicano agli enti ed organismi inclusi nel perimetro di consolidamento.

#### Art. 20

(disposizioni transitorie e finali)

1. Gli eventuali atti di affidamento mediante esternalizzazione di pubblici servizi locali, adottati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno obbligatoriamente riportare il riferimento alla procedura di revoca prevista dall'art. 13 del presente Regolamento.
2. I poteri di vigilanza e controllo previsti dal presente Regolamento si renderanno applicabili anche nei confronti dei soggetti gestori già esercenti pubblici servizi locali, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei contratti di servizio ancora in essere.
3. Sulla complessiva attività esercitata del presente Regolamento la Direzione di riferimento, ai sensi del precedente art. 3, comma 4, invia una relazione semestrale al Sindaco. La stessa Direzione, rispetto ai singoli procedimenti di controllo e verifica, riferisce altresì alla Giunta, al Consiglio Comunale e sue articolazioni e/o alla Conferenza dei Capi Gruppo, ogni qualvolta ne venga fatta espressa richiesta da parte, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente del Consiglio.
4. I poteri di vigilanza e controllo previsti dal presente Regolamento non si applicano nei confronti dei soggetti gestori esercenti pubblici servizi locali affidatari di contratti di servizio da parte di Autorità d'Ambito ancora in essere.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 TU 267/2000 il Collegio dei Revisori dei Conti è competente ad esprimere pareri preventivi circa le modalità di gestione dei servizi e le proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, inclusi gli atti del Consiglio Comunale riferiti alle decisioni delle Assemblee dei Soci o di altro Organo Amministrativo comunque denominato che comportino modificazioni allo Statuto sociale e al Capitale Sociale.
6. Le attività di vigilanza e gli adempimenti previsti dal presente Regolamento nei confronti di Organismi partecipati esterni diversi dalla Società disciplinate dalle norme di cui al libro V, Titolo V del Codice Civile sono di competenza delle Direzioni che li amministrano per materia.
7. Il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, promuove l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'Organo amministrativo delle società partecipate, quando non esercitata direttamente dalla società stessa.
8. Fino al permanere di normative speciali, relative al contenimento delle spese di personale delle società partecipate, eventuali assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle Aziende che consolidano la propria spesa del personale con quella del Comune, sono soggette al preventivo assenso della Direzione Risorse Umane del Comune di Terni, che dovrà ricevere in proposito apposita comunicazione almeno 45 giorni prima del previsto inserimento in organico.
9. Le disposizioni di cui all'art. 13 si estendono anche agli affidamenti verso società strumentali partecipate dal Comune.

**Allegato 1 b**  
**al regolamento recante la disciplina delle attività' di vigilanza e controllo sulle**  
**società' ed enti partecipati**

**Convenzione per il l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società**

.....

**ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/2000**

(schema di riferimento per uniformare i rapporti fra gli enti soci per un'efficace sistema di controllo analogo congiunto)

TRA

- COMUNE DI TERNI

- Ente.....

- Ente.....

PREMESSO CHE

1. ai sensi dell'art. 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244 le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

2. con D.L. 223/2006, definitivamente convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006, è possibile la costituzione di società a capitale interamente pubblico, cosiddette strumentali, che operino a favore dei i soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing";

3. La società è società di partecipazione degli Enti che interviene nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle finalità istituzionali e che l'intero capitale della società è detenuto esclusivamente da enti pubblici;

4. Ritenuto necessario prevedere che i soci pubblici partecipanti al capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto, le cui modalità sono definite da una convenzione di diritto pubblico stipulata tra tutti i soci volta a disciplinare altresì le modalità di costituzione, il funzionamento e le competenze degli organi sociali, le modalità di indirizzo e sorveglianza;

5. Ritenuto che i soci partecipanti, sulla base della presente convenzione, con proprio provvedimento:

a) adottino indirizzi ed approvano il conseguente piano di attività della Società;

b) verifichino lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

c) definiscano i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate in relazione ad attività cofinanziate ovvero affidate per la realizzazione di specifici progetti;

6. Ritenuto che la società debba presentare ogni anno ai soci:

a) entro trenta giorni dalla loro approvazione i bilanci di esercizio, corredati da una relazione sulla gestione, redatti ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile;

b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo realizzate e/o previste nel corso dell'esercizio.

7. Ritenuto di richiamare il percorso finalizzato alla definizione di un modello operativo e di procedure standardizzate per il controllo analogo, sviluppando la configurazione delle funzioni di controllo ed individuando anche una esatta demarcazione tra le attività ricomprese nel c.d. controllo "proprietario e in quello c.d. "manageriale";

8. Considerato che il percorso di cui al punto che precede ha portato all'approvazione da parte dei soci del relativo lavoro di studio ed analisi volto alla definizione di un modello operativo composto da:

3 . reportistica per il controllo analogo sulle società in house providing e strumentali;

9. In attesa della definizione di clausole statutarie di rafforzamento dei poteri dei soci sui Consiglio di Amministrazione e di adozione di uno schema di norme che disciplinano gli organismi di consultazione - comunque denominati - e le strutture tecniche permanenti che svolgono attività di supporto alle scelte degli organi e di istruzione e informazione nell'interesse dei soci;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La presente Convenzione detta la disciplina del controllo congiunto sulla società, ferme restando le prerogative fissate dalla legge e dallo Statuto per il controllo da parte di ciascun socio.

#### **Art. 2 – Oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione disciplina:

a. le modalità con cui i soci pubblici partecipanti al capitale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto;

b. le modalità di indirizzo e sorveglianza sulle attività della società.;

2. Le modalità di costituzione, il funzionamento e le competenze degli organi sociali sono disciplinate nello Statuto societario .

#### **Art. 3 – Comitato di Coordinamento**

1. I soci partecipanti al capitale sociale esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e funzioni di indirizzo e sorveglianza, ai sensi dalla presente Convenzione, avvalendosi di un Comitato di Coordinamento, di seguito denominato Comitato, che opera presso la Direzione comunale individuata dalla Giunta .

2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla Direzione di cui al comma 1.

3. Il Comitato rappresenta la sede di coordinamento dei soci per la loro informazione, la consultazione, le verifiche e le valutazioni per l'esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della società.

4. Nell'esercizio delle proprie attività il Comitato formula proposte e pareri.

5. Il Comitato garantisce la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci della società, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

#### **Art. 4 – Composizione, nomina e modalità di funzionamento del Comitato di Coordinamento**

1. Il Comitato è struttura tecnica, permanente, composta da cinque membri, nominati d'intesa dai soci, i quali comunicano i nominativi prescelti alla Direzione presso cui opera il Comitato. La comunicazione della prima nomina deve essere effettuata entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente Convenzione e la comunicazione delle sostituzioni al loro verificarsi.

2. La struttura organizzativa è presieduta dal componente espressione dell'Ente con la quota partecipativa più elevata nell'organizzazione partecipata, il quale può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del Presidente, o qualora ne facciano richiesta due membri e, comunque, con cadenza almeno trimestrale e prima di ogni assemblea dei soci della società.
4. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Di ciascuna riunione e delle relative deliberazioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti il Comitato presenti.
6. I componenti del Comitato dissenzienti sono tenuti a motivare espressamente il loro dissenso.
7. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e i termini per i propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente Convenzione sono disciplinati con atto interno di auto organizzazione del Comitato medesimo.
8. I membri del Comitato non hanno diritto a compenso per l'assolvimento del mandato loro affidato.
9. I componenti del Comitato sono persone diverse dai dipendenti di Enti pubblici nominati componenti dei Consigli di Amministrazione delle organizzazioni partecipate ai sensi dell'art.4 , commi 4 e 5, del D.L. 6.7.2012 n. 95 ( come convertito dalla L. 135/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, ultima delle quali avvenuta con la L. 228/2012 ) e la funzione di componente del Comitato è incompatibile con l'esercizio dell'incarico di Amministratore Unico in organizzazione partecipata da soggetti pubblici

#### Art. 5 – Compiti del Comitato

1. Il Comitato svolge attività tecnico-istruttoria per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci, all'esito della quale formula pareri e proposte in ordine alla :
  - a. definizione coordinata degli indirizzi e degli obiettivi da assegnare alla società da parte dei soci;
  - b. verifica e valutazione della proposta del piano annuale di attività della società., completo dei budget previsionali, elaborato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi ed obiettivi assegnati, per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

Il piano annuale di attività, esplicativo della programmazione societaria, è comprensivo dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società e del piano delle esigenze di servizio dei soci, dimensionato per tipologia e volume di servizi, tempi di prestazione, livelli di servizio e qualità di processi, costi, fonti e modalità di finanziamento. Il piano annuale di attività, in relazione alla differente natura delle funzioni esercitate, attua una distinta evidenziazione gestionale e contabile in relazione alle singole attività e ai diversi soci. Il piano annuale da altresì conto dell'impiego delle risorse umane, delle variazioni previste e del ricorso a collaborazioni e consulenze esterne;
  - c. verifica e valutazione degli interventi straordinari proposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dello Statuto;
  - d. verifica e valutazione del bilancio dell'esercizio e, semestralmente, della relazione sul generale andamento della gestione risultante al 30 giugno e della prevedibile evoluzione mediante:
    - d1. la definizione di modalità per il controllo dell'avanzamento del piano di attività predisponendo modelli contabili e di reporting;
    - d2. il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità, dell'avanzamento dei piani annuali di attività e dei livelli delle prestazioni operative svolte;

- e. L'esame periodico dei prospetti di rendiconto delle attività assegnate alla società dai soci in modalità extra moenia dopo che i medesimi siano stati controllati e validati dalla Direzione competente alle valutazioni di legittimità sui disciplinari/contratti di servizio affidati
- f. valutazione di ogni altro atto di competenza dell'Assemblea dei soci.;
- g. valutazione di ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporli.

2. Il Comitato, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, richiede copia dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e periodiche relazioni sulla gestione dei servizi svolti, può altresì acquisire chiarimenti ed informazioni ritenuti utili ad aggiornare i soci sull'andamento della Società ai fini del controllo analogo congiunto e richiedere alle Direzioni competenti i prospetti di rendiconto delle attività affidate nel caso non pervenissero validati entro trenta giorni dalla scadenza dei termini pattuiti.

3. Le proposte e i pareri assunti dal Comitato ai sensi del presente art. costituiscono presupposto necessario per l'esplicazione del controllo analogo congiunto da parte dei soci.

4. I Consigli comunali approvano i piani di attività annuali della società oggetto di controllo analogo con gli affidamenti ed i relativi bilanci consuntivi

#### Art. 6 – Termini degli adempimenti di controllo

1. Il Comitato riceve dai soci, entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta degli indirizzi ed degli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la partecipazione societaria, nonché l'indicazione delle esigenze da soddisfare mediante l'attività societaria.

2. Il Comitato sulla base di quanto rappresentato dai singoli soci ai sensi del comma 1, coordina le proposte pervenute e le invia al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della proposta del piano annuale di attività e relativo budget previsionale.

3. Il Comitato riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la loro competenza, la seguente documentazione:

a. almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione, la proposta del piano annuale di attività e relativo budget previsionale, redatti sulla base degli indirizzi/obiettivi/esigenze definiti dai soci nell'ambito del Comitato;

b. almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

c. entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:

- c1. la relazione sul generale andamento della gestione e sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- c2. la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel piano annuale di attività;
- c3. la relazione sulle operazioni di maggior rilievo realizzate che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società e su quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario;

d. almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione, gli interventi straordinari proposti dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 7 – Modalità di contribuzione dei soci

Le spese di funzionamento del Comitato di coordinamento sono a carico degli Enti soci.



**Allegato 1 a**  
**al regolamento recante la disciplina delle attività di vigilanza e controllo sulle**  
**società ed enti partecipati**

Individuazione degli adempimenti documentali per la trasmissione di dati e notizie da parte delle società, enti ed organismi partecipati e relativi tempi.

La predisposizione delle tabelle cui si sostanziano gli adempimenti viene rimessa alla Giunta

<b>Società partecipate</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Reporting</b>	<b>Data massima invio</b>	<b>Tabella</b>
Società sottoposte a Controllo Analogo	Conto Economico	Semestrale	31/8-31/1	
Società sottoposte a Controllo Analogo	Organico	Semestrale	31/8-31/1	
Società sottoposte a Controllo Analogo	Contratti di Servizio	Semestrale	31/8-31/1	
Società sottoposte a Controllo Analogo	Stato liquidità	Semestrale	31/8-31/1	
Società sottoposte a Controllo Analogo	Finanziamenti	Semestrale	31/8-31/1	
Società sottoposte a Controllo Analogo	Relazione Previsionale aziendale	ANNUALE	31 DICEMBRE	
Tutte le società	Compensi percepiti dagli Amministratori(CONSOC) e Collegio dei revisori dei conti	Semestrale	Cinque Gennaio: Consuntivo anno precedente 30 Giugno previsione anno in corso	
Tutte le società	Valore partecipazione PATRIMONIO NETTO (Conto del Patrimonio)	Annuale	30 GIUGNO	
Tutte le società	Spese personale tempo indeterminato	Annuale	31 Agosto	
Tutte le società	Spese personale tempo determinato	Annuale	31 Agosto	
Tutte le società	Dati economico-patrimoniali	Annuale	31 Agosto	
Tutte le società	Organico	Annuale	31 Agosto	
Tutte le società	Incassi bollettazione totale	Annuale	31 Agosto	
Tutte le società	Incassi bollettazione residenti Terni	Annuale	31 Agosto	
Tutte le società	Fatturato con la P.A.	Annuale	31 Agosto	
Tutte le società	Fatturato con il Comune di Terni	Annuale	31 Agosto	
Tutte le società	Fatturato totale	Annuale	31 Agosto	
Tutte le società	Riepilogo servizi affidati dal Comune di Terni	Annuale	31 Agosto	
Tutte le società	Amministratori dell'Organo amministrativo	Annuale	31 Agosto	
Tutte le società	Risposta a richiesta rapporto	Al bisogno art. 8 comma 3	Entro 30 giorni	
Tutte le società	Risposta a richiesta esibizione documentale	Al bisogno art. 9 comma 2	Entro gg. 7	
Tutte le società	Trasmissione Carta dei Servizi ed aggiornamenti	Al bisogno art. 5 comma 4	Entro 30 gg.	
Società a partecipazione indiretta	Capitale sociale o patrimonio di dotazione	Annuale	31 Agosto	
Società a partecipazione indiretta	Risultato d'esercizio	Annuale	31 Agosto	
Società a partecipazione indiretta	Quota di partecipazione del Comune di Terni	Annuale	31 Agosto	

Società a partecipazione indiretta	Riepilogo servizi affidati dal Comune di Terni	Annuale	31 Agosto	
Società a partecipazione indiretta	Amministratori dell'Organo amministrativo	Annuale	31 Agosto	
Società a partecipazione indiretta	Compensi percepiti dagli amministratori	Annuale	31 Agosto	
Società a partecipazione indiretta	Data scadenza organo amministrativo	Annuale	31 Agosto	
Tutte le società	Invio budget e piano industriale	Annuale	31 Dicembre	
Tutte le società	Relazione semestrale sulla situazione economica ed aggiornamenti al Piano Industriale	Semestrale	31 Agosto	
Tutte le società	Ordine del giorno CDA e verbale di seduta	Ad ogni riunione	Contestualmente alla comunicazione ai Consiglieri	
Tutte le società	Preconsuntivo	Annuale	31 Dicembre	
Tutte le società	Bozza del bilancio consuntivo	Annuale	31 Dicembre	
Tutte le società	Report contratti servizio	Semestrale	30 Giugno Vedi art. 4 comma 4	
Tutte le società	Sistema delle partecipate di secondo livello	Annuale	31/8	
Tutte le società	Verbali delle Assemblee	Ad ogni riunione	Entro gg. 5	
ENTI/ORGANISMI	Compensi percepiti dagli Amministratori(CONSOC) e Collegio dei revisori dei conti	Semestrale	Cinque Gennaio: Consuntivo anno precedente 30 Giugno previsione anno in corso	
ENTI/ORGANISMI	Valore partecipazione PATRIMONIO NETTO (Conto del Patrimonio)	Annuale	5 Luglio	
ENTI/ORGANISMI	Bilancio Preventivo	Annuale	31 Marzo	
ENTI/ORGANISMI	Bilancio Consuntivo	Annuale	31 Marzo	
AZIENDA SPECIALE ASFM	Bilancio Preventivo	Annuale	15 Ottobre	
AZIENDA SPECIALE ASFM	Bilancio Consuntivo	Annuale	31 Marzo	
AZIENDA SPECIALE ASFM	Relazione del Direttore con preconsuntivo	Semestrale	30 Giugno/31 Dicembre	
AZIENDA SPECIALE ASFM	Piano Programma aggiornamenti	Annuale	15 Ottobre	
AZIENDA SPECIALE ASFM	Bilancio Pluriennale	Annuale	15 Ottobre	
AZIENDA SPECIALE ASFM	Compensi percepiti dagli Amministratori(CONSOC) e Collegio dei revisori dei conti	Semestrale	Cinque Gennaio: Consuntivo anno precedente 30 Giugno previsione anno in corso	
Società che consolidano spesa personale	Richiesta preventiva assunzione a tempo indeterminato	Al bisogno	45 giorni prima dell'assunzione	